

Allegato alla Circ.

I.I.S.- "CARLO PISACANE"-SAPRI
Prot. 0007802 del 27/11/2023
IV-5 (Uscita)

le Pubbliche amministrazioni (anche le Scuole) sono tenute all'attuazione del PNRR e alla loro realizzazione nei tempi prestabiliti (a differenza dei PON cui si può non partecipare e/o rinunciare). Infatti, come si evince dall'esame del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108:

- Art. 1, comma 3, DL 77/2021: “Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Regolamento (UE) 2021/241, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.
- “Laddove i soggetti attuatori siano Amministrazioni pubbliche, in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, si ricorrerà ai poteri sostitutivi come indicato all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, salvo che un simile meccanismo sia già previsto dalle vigenti disposizioni” (MEF - RGS – Istruzioni Tecniche https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/21/Allegato-ISTRUZIONI-TECNICHE-AvvisI-2.pdf)

“Ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR”, i poteri sostitutivi, indicati dal citato art 12, vengono esercitati con le modalità di seguito descritte:

- Il Ministro competente (nel nostro caso del MIM), assegna al soggetto attuatore interessato (scuola) un termine per provvedere non superiore a trenta giorni.
- **In caso di perdurante inerzia, il Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, o in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione ai progetti.**